



COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE AFFARI SOCIALI, SCOLASTICI ED ECONOMICI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 3

del 24/01/2013

OGGETTO: Concessione Assegno di maternità, per l'anno 2012 - art. 74 D. Leg.vo 26/03/2001 n. 151.
Istanze presentate nel mese di dicembre 2012.

IL CAPO SETTORE

Visti:

- l'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448), che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica equivalente;
- il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale 15/07/1999 n. 306 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione del beneficio;
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, che ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- il D.P.C.M. 21/07/1999, n. 305 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109" e successive modifiche;
- il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, già art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98;
- l'art 2, comma 2 del D.M. n. 337 del 25.05.2001 che estende la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie residenti nel territorio dello Stato o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;
- la Circolare emanata dall'INPS, n. 35 del 9/03/2010, con la quale comunica che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 del 2007, la suindicata "carta di soggiorno" di cui art. 9 del D.Lgs. 286/1998 è stata sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato a tempo indeterminato;
- il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento, per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16/02/2012 che stabilisce in € 324,79, se spettante per intero, l'importo dell'assegno mensile di maternità per l'anno 2012, per le domande relative al medesimo anno, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti con indicatore della situazione economica pari ad € 33.857,51;

Viste le n. 10 istanze, presentate nel mese di dicembre c.a. intese ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno di maternità, per l'anno 2012, previsto dalla succitata normativa;

Preso atto dell'istruttoria condotta dal personale del servizio interessato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive uniche delle situazioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, allegate alle istanze summenzionate, dalle quali risulta che l'indicatore della situazione economica

del nucleo familiare dei richiedenti, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. n. 221/99 e successive modifiche, rientra all'interno della "soglia del diritto" stabilito dalle vigenti norme;

Verificato, pertanto, che in capo ai richiedenti l'assegno in parola, sussistono i requisiti familiari ed economici per ottenere il chiesto beneficio;

Vista la distinta n. 201300300205, elaborata in data 24/01/2013, dalla quale risultano i nominativi e gli importi spettanti nella misura a fianco di ciascuno indicati, alla cui erogazione provvederà l'INPS;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere, per l'anno 2012, l'assegno de quo ai soggetti di cui all'allegata distinta;

Vista la determina sindacale n. 31 del 31.10.2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e la Legge Regionale 23/12/2000 n. 30;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1) di concedere per il corrente anno, ai sensi della citata normativa, a favore di 10 soggetti beneficiari elencati nella distinta n. 201300300205, elaborata in data 24/01/2013, che si approva e si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, l'assegno di maternità per ogni figlio nato nell'anno 2012 nell'importo a fianco di ciascuno indicato;
- 2) di dare atto che viene omessa la pubblicazione all'albo della citata distinta per la tutela della riservatezza dei beneficiari;
- 3) di trasmettere, per via telematica, all'I.N.P.S. di Modica tutti gli elementi necessari per l'effettiva erogazione dell'assegno de quo;
- 4) di comunicare il presente provvedimento ai beneficiari richiamando l'attenzione degli stessi sull'obbligo di informare tempestivamente l'ente su ogni evento che abbia determinato o determini la variazione del nucleo familiare ovvero il venir meno del requisito relativo al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE);
- 5) di dare atto, conseguentemente, che il venir meno dei requisiti previsti dalla vigente norma determinerà la revoca del beneficio;
- 6) di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Settore Finanze.

IL CAPO SETTORE

f.to (Dott. ssa Enza G. Spataro)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Francesco Lucenti)
